Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 29 gennaio 1957, alle ore 11,30 a. m. il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Samiulla Khan Dehlavi, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Pakistan.

(687)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1956, n. 1582.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento lavoratori del commercio (ENALC) ad acquistare un immobile ed il terreno annesso, sito in Bellagio (Como).

N. 1582. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento lavoratori del commercio (ENALC) viene autorizzato ad acquistare dalla « Società Anonima Grande Italia » un immobile ed il terreno annesso, siti in Bellagio (Como) da destinarsi a Centro di addestramento professionale alberghiero.

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1956, n. 1583.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Osterianuova del comune di Montefano (Macerata).

N. 1583. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Osimo e Cingoli in data 1° luglio 1954, integrato con altro decreto di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in località Osterianuova del comune di Montefano (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 65. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1956, n. 1584.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Dragoniere del comune di Sampeire (Cuneo).

N. 1584. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in Dragoniere del comune di Sampeire (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 71. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 dicembre 1956, n. 1585.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in Pontey (Aosta).

N. 1585. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Martino, in Pontey (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 73. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1956, n. 1586.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, detta anche « Opera pia assistenza alle inferme Dominica Novaro », della Congregazione delle Suore Ministre degli infermi, con sede in Diano Marina (Imperia).

N. 1586. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, detta anche « Opera pia assistenza alle inferme Dominica Novaro », della Congregazione delle Suore Ministre degli infermi, con sede in Diano Marina (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 66. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1956, n. 1587.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Stazione del comune di Bibbiena (Arezzo).

N. 1587. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 25 dicembre 1955, integrato con dichiarazione del 12 giugno 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Stazione del comune di Bibbiena (Arezzo) e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 72. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956.

Proroga dei poteri del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale è stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, riconosciuta giuridicamente con regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1952, con il quale il prof. Dino Ponte è stato nominato, per il periodo di un anno, commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con il compito di modificare lo statuto dell'Ente in armonia con l'attuale ordinamento giuridico dello Stato;

Visti i successivi decreti 21 marzo 1953, 22 marzo 1954, 2 aprile 1955, 24 luglio 1955, 30 gennaio 1956 e 25 luglio 1956, con i quali i poteri commissariali attribuiti al prof. Dino Ponte con il precitato decreto 23 gennaio 1952 sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1956;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del nuovo statuto dell'Ente, in corso di perfezionamento, la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo avviene a seguito di elezioni del Consiglio nazionale dell'Ente stesso, composto dai presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti e che, pertanto, occorre prorogare i poteri del commissario per il periodo di tempo necessario a porre in atto gli adempimenti relativi alle elezioni predette;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Dino Ponte continuerà ad esercitare fino al 30 aprile 1957 le funzioni di commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti con i poteri conferitigli dal decreto 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1957
Registro n. 14 Lavoro e previdenza, foglio n. 268. — GALEANI

(693)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale « delle Radici », nell'abitato di Cerredolo, per Toano, Quara, Costabona, arriva all'abitato di Villaminozzo, in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1955, n. 11, con la quale l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale « delle Radici », nell'abitato di Cerredolo, per Toano, Quara, Costabona, arriva all'abitato di Villaminozzo;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1956, n. 2031;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla provinciale « delle Radici », nell'abitato di Cerredolo, per Toano, Quara, Costabona, arriva all'abitato di Villaminozzo, in provincia di Reggio Emilia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1957

Il Ministro: ROMITA

(647)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1956, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Siena;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Siena n. 19152, in data 1° settembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Burrini Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata, in quanto dimissionario, con il dott. Venturelli Leone della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Burrini Giuseppe è sostituito con il dott. Venturelli Leone, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(584)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1956, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Benevento n. 54283, in data 20 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Volpe Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Benevento e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Casiello Romolo, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Volpe Francesco è sostituito con il dottor Casiello Romolo, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(617)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno, n. 53706, in data 17 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del sig. Cataliotti Liborio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il rag. La Saponara Mario, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cataliotti Liborio è sostituito con il rag. La Saponara Mario, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(618)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1956, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pisa n. 20495, in data 20 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Lami Rolando, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione italiana del lavoro), in quanto dimissionario, con il sig. Bianchi Duilio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Lami Rolando è sostituito con il sig. Bianchi Duilio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(621)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Lanzo Torinese. (Rettifica).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 novembre 1956;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 novembre 1954, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della borgata di Lanzo con gli immobili circostanti il ponte detto Del Diavolo, sita nell'ambito del comune di Lanzo Torinese, compresi i mappali 416 del foglio 12° e 406 del foglio 13°;

Riconosciuto che i due mappali sopradetti fanno parte integrante del complesso paesistico della località;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Lanzo Torinese, dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto 30 ottobre 1956, comprende anche i mappali numeri 416 del foglio 12° e 406 del foglio 13°.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Lanzo Torinese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1957

Il Ministro: Rossi

(717)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 9 gennaio 1957.

Elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta la necessità di aggiornare l'elenco degli stupefacenti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti:

GRUPPO « A »

1. Oppio e sue preparazioni. Sono eccettuate le preparazioni, non per uso parenterale, contenenti un equivalente in morfina base non superiore al 0,05 %, nonchè:
   a) la polvere di Dower;
   b) la tintura di oppio e il laudano del Sydenham, solo quando questi due preparati siano somministrati in casi d'urgenza e per l'uso immediato in farmacia ed in quantità totale non superiore a g. 2 per ciascuno di tali preparati. E' fatto obbligo ai farmacisti di tener nota, mensilmente, sul registro copiaricette, di queste somministrazioni.
2. Paglia di papavero utilizzata per la produzione di sostanze o preparazioni che debbono essere considerate come stupefacenti.
3. Foglie di coca e tutte le preparazioni che contengono un equivalente in cocaina superiore al 0,03 %.
4. Canape indiana (hashish, mariyuana, ecc.) e tutte le sue preparazioni che contengono una percentuale di canape indiana uguale o superiore al 0,1 %.
5. Alcaloidi totali dell'oppio, loro sali e preparazioni.
6. Morfina, suoi sali e preparazioni. Sono eccettuate le preparazioni contenenti un equivalente in morfina base non superiore al 0,05 %, purchè non si tratti di preparazioni per uso parenterale oppure di soluzioni o diluizioni di morfina in una sostanza inerte, solida o liquida.
7. Diacetilmorfina (diamorfina), suoi sali (cloridrato: eroina) e preparazioni.
8. Benzilmorfina, suoi sali (clor.: peronina) e preparazioni.
9. Benzoilmorfina, suoi sali e preparazioni.
10. Tutti gli altri eteri ed esteri della morfina, non compresi nel gruppo « B », loro sali e preparazioni.
11. Diidromorfina, suoi sali (cloridrato: paramorfan), esteri e loro sali e preparazioni.
12. 6-metil-diidromorfina, suoi sali e preparazioni.
13. Diidrodesossimorfina (desomorfina), suoi sali e preparazioni.
14. 6-metil-Δ^6-desossimorfina, suoi sali e preparazioni.
15. N-ossimorfina (genomorfina) e composti N-ossimorfinici, e gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente, e loro preparazioni.
16. Idromorfone (*) (diidromorfinone), suoi sali (clor.: dilaudid) esteri e loro sali e preparazioni.
17. Diidrossimorfinone, suoi sali e preparazioni.
18. Diidro-ossi-diidro-morfinone, suoi sali e preparazioni.
19. Metopone (*) (7-metil-diidromorfinone), suoi sali e preparazioni.
20. Idrocodone (*) (diidrocodeinone), suoi sali e preparazioni (clor.: dicodid).
21. Ossicodone (*) (diidrossicodeinone) suoi sali (clor.: eukodal), esteri e preparazioni.
22. Acetildiidrocodeinone o Acetil-dimetil-diidrotebaina, suoi sali (cloridrato: acedicone), esteri e preparazioni.
23. Cocaina, suoi sali e preparazioni; cocaina grezza e sue preparazioni. Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più di 0,03 % di cocaina, purchè non si tratti di preparazioni per uso parenterale, oppure di soluzioni o diluizioni di cocaina in una sostanza inerte, solida o liquida.

24. Ecgonina e suoi derivati, nonchè i loro sali, capaci di generare tossicomania, e loro preparazioni.

Nota per gli stupefacenti del Gruppo « A ».

Non sono soggetti alle disposizioni indicate dall'articolo 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, gli stupefacenti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5.

Gli altri stupefacenti del presente gruppo sono invece soggetti a tale disposizione quando sono sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a g. 100.

GRUPPO « B »

1 Codeina (metilmorfina), suoi sali e preparazioni.
2. Etilmorfina (clor.: dionina), suoi sali e preparazioni.
3. Diidrocodeina, suoi sali e preparazioni (paracódina, novicodina).
4. Acetildiidrocodeina (acetilcodone), suoi sali e preparazioni.
5. Folcodina (*) (beta-5-morfoliniletilmorfina), suoi sali e preparazioni.
6. Tebaina, suoi sali e preparazioni.
7 Estere miristico della benzilmorfina, e suoi sali.

Sono eccettuate:

a) le preparazioni allo stato secco (granuli, tavolette, ecc.) contenenti, complessivamente, non più di 0,1 delle sostanze di cui al gruppo « B » per un grammo di preparazione, purchè nella composizione le sostanze stesse siano associate ad altre sostanze medicinali,

b) le preparazioni sotto forma di soluzioni in liquidi non inerti, con non più del 10 %, complessivamente, delle sostanze di cui al gruppo « B », *con esclusione di quelle per uso ipodermico di qualsiasi titolo.*

Nota per gli stupefacenti del Gruppo « B ».

Gli stupefacenti di cui al presente gruppo non sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

GRUPPO « C »

1. Petidina (*): estere etilico dell'acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbonico, suoi sali e preparazioni: (Dolantin, Algil, Dolisina, Mefedina, Dolosil, Asmalina, Bellalgina, Simesalgina, ecc.).
2. Estere isopropilico ed altri esteri dell'acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbonico, loro sali e preparazioni (Spasmodolisina, ecc.).
3. Estere etilico dell'acido 1-metil 4-(3-idrossifenil) piperidin 4-carbonico o estere etilico dell'acido 1-metil 4-metaidrossifenil piperidin 4-carbonico, suoi sali e preparazioni (Bemidone, Idrossipetidina).
4. Chetobemidone (*): etilchetone 4-(3-idrossifenil) 1-metil 4-piperidile o 1-metil 4-metaidrossifenil 4-propionil piperidina, suoi sali e preparazioni (Cliradon).
5. Alfaprodina (*): α-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossi piperidina, suoi sali e preparazioni (Nisentil).
6. β-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossi piperidina, suoi sali e preparazioni (Betaprodine-N.U. 1779).
7 Betameprodina (*): β 1-metil 3-etil 4-fenil 4-propionossi piperidina, suoi sali e preparazioni. (N.U. 1932-Meprodina).
8. Metadone: 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanone o 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-eptanone, suoi sali e preparazioni: (Polamidon C, Sedamidone, Dolamina, Levadone, Zefalgin, Mephenon, Ketalgin, Physeptone, ecc.).
9. Isometadone (*): 4,4-difenil 5-metil 6-dimetilamino 3-esanone o 6-dimetilamino 5-metil 4,4-difenil 3-esanone, suoi sali e preparazioni.
10. 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-esanone o 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-esanone, suoi sali e preparazioni (Ticarda-Veryl).
11. 4,4-difenil 6-piperidino 3-eptanone, suoi sali e preparazioni (Piperidil-Amidone).
12. 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo o 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-eptanolo, suoi sali e preparazioni: (Metadol, N.I.H. 2933).
13. α-6-dimetilamino 4,4-difenil 3-eptanolo, suoi sali e preparazioni: (Alfametadol).
14. β 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-eptanolo, suoi sali e preparazioni (Betametadol).
15. 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-acetossieptano o 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-acetossieptano, suoi sali e preparazioni (Acetilmetadol, Metadil acetato, N. I.H. 2953).
16. α-6-dimetilamino 4,4-difenil 3-acetossieptano (Alfacetilmetadol), suoi sali e preparazioni.
17. β 6-dimetilamino 4,4-difenil 3-acetossieptano (Beta acetilmetadol), suoi sali e preparazioni.
18. Fenadoxone (*): 4,4-difenil 6-morfolino 3-eptanone o 6-morfolino 4,4-difenil 3-eptanone, suoi sali e preparazioni (Heptalgin, ecc.).
19. 4-morfolino 2,2-difenilbutirrato di etile (Amidalgon).
20. Racemorfanolo (*): D.L-3-idrossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
21. Levorfanolo (*): L-3-idrossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni (Dromoran).
22. Racemetorfano (*): D.L.3-metossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
23. Levometorfano (*): L-3-metossi N-metilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
24. Dimetiltiambutene (*): 3-dimetilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene, suoi sali e preparazioni.
25. Etilmetiltiambutene (*): 3-etilmetilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene, suoi sali e preparazioni.
26. Dietiltiambutene (*): 3-dietilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene, suoi sali e preparazioni.
27. 1,3-dimetil _ 4-fenil 4-propionossiesametilenimina, suoi sali e preparazioni.
28. 3-idrossi N-fenetilmorfinano, suoi sali e preparazioni.
29. 4-Dimetilamino 1,2-difenil 3-metil 2-propionossibutano, suoi sali e preparazioni.

Nota per gli stupefacenti del Gruppo « C ».

Gli stupefacenti di cui al presente gruppo sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, quando siano sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a g. 100.

Definizioni

Sotto il nome generico « oppio » si comprendono, agli effetti dell'elenco di cui alla presente tabella, l'oppio grezzo, l'oppio officinale e le capsule di papavero.

Per « oppio grezzo » si intende il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (*Papaver somniferum L.*) e che non abbia subito che le necessarie manipolazioni per l'imballaggio e il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.

Per « oppio officinale » si intende l'oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo agli usi della medicina (riduzione in polvere o in granuli), anche se in miscela con sostanze inerti, a seconda delle esigenze della Farmacopea.

Col nome di « capsule di papavero » si intendono i frutti del *papaver somniferum L.*, in tutte le sue varietà e denominazioni, nonchè i frutti di altre specie di papavero i quali contengano alcaloidi capaci di generare tossicomania.

Per « foglie di coca » si intendono le foglie dell'*Erytroxylon Coca Lamark*, dell'*Erytroxylon novo granatense* (Morris) *Hieronymus* e delle loro varietà, appartenenti alla famiglia delle eritrossilacee; nonchè le foglie di altre eritrossilacee dalle quali la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta con procedimenti chimici.

Per « canape indiana » si intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della *Cannabis sativa L.* che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con cui è messa in commercio.

Per « *alcaloidi totali dell'oppio* » si intende il complesso degli alcaloidi contenuti nell'oppio.

Per sostanze o preparati « stupefacenti » si intendono quelli compresi nel presente elenco o quelle sostanze che possono essere agevolmente trasformate in « stupefacenti ».

I procedimenti chimici per ottenere i sali di una sostanza non sono da considerare trasformazioni, ma semplici operazioni di salificazione.

La trasformazione di una sostanza in un'altra è considerata come fabbricazione rispetto alla sostanza ottenuta.

Preparazione.

Per « preparazione » si intende ciò che si ottiene da qualsiasi trattamento o manipolazione delle sostanze di cui al presente elenco, allo scopo di renderle atte all'uso come medicinali, e tutte le forme, officinali o non, in cui esse sono presenti, o sono presenti i loro principi attivi, sia in soluzioni o in mescolanze con sostanze attive o inerti. Sono escluse le estrazioni degli alcaloidi dalle materie prime, la trasformazione degli alcaloidi medesimi in altre sostanze e la loro purificazione.

Tra le preparazioni sono comprese tutte quelle galeniche, le specialità medicinali e tutti i derivati dei composti chimici elencati, che posseggano azione simile o da cui si possa facilmente recuperare la sostanza di partenza.

Roma, addì 9 gennaio 1957

L'Alto Commissario: TESSITORI

(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata dall'Organizzazione mondiale di sanità.

(403)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

La dott. Luigina Gavetti, nata a Viadana (Mantova) il 4 maggio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Parma, in data 21 dicembre 1954, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1952-53.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(673)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Riace (Reggio Calabria), di complessivi ettari 55.34.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3256 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4), nei confronti della ditta MUSCO Anna fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria - è determinata, ai sensi dell'art. 4, comma primo, della citata legge n. 156, in L. 2.169.642,60 (lire duemilionicentosessantanovemilaseicentoquarantadue e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della *legge 15 marzo 1956, n. 156*.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 *decorrono dal 1° settembre 1953*.

I dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
17	1	Seminativo arborato	III	0.35.40	74,34
	2	Pascolo	II	0.01.40	0,33
	3	Seminativo	II	15.23.40	4.874,88
	4	Seminativo arborato irriguo	II	0.49.90	249,50
	5	Seminativo . .	II	24.96.50	7.988,80
12	42	Id. . . .	I	2.37.30	1.091,58
16	7	Pascolo	I	0.37.00	17,76
	10	Seminativo	II	3.67 70	1 176,64
17	9	Id.	II	4.03.00	1.289,60
19	17	Id. .	II	1 79.30	573,76
17	8	Id. .	I	0.73.00	335,80
	11	Id. . .	I	1.30.90	602,14

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Camini (Reggio Calabria), di complessivi ettari 64.02.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952. n. 3257 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4), nei confronti della ditta MUSCO Domenico fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata, ai sensi dell'art. 4, comma primo della citata legge n. 156, in L. 29.128.20 (lire ventinovemilacentoventotto e cent. 20); salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1953.

I dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
16	3	Seminativo	III	4.48.50	627,90
	5	Pascolo	un.	29.06.00	1.453 —
	8	Seminativo . . .	III	2.74.20	383,88
	9	Id.	III	17.79.80	2.491,72
	10	Uliveto	III	5.95.20	2.737,92
	11	Seminativo .	III	0.56.30	78,82
	15	Ficodindieto .	un.	0.89.80	242,46
	16	Seminativo arborato	III	2.53.00	531,30

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Riace (Reggio Calabria), di complessivi ettari 31.71.40, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3259 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4), nei confronti della ditta MUSCO Domenico fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata, ai sensi dell'art. 4, comma primo, della citata legge n. 156, in L. 127.092,40 (lire centoventisettemilanovantadue e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1953.

I dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
6	18	Seminativo arborato	III	0.58.60	123.06
	24	Pascolo .	I	7.31.00	350,88
	25	Seminativo	II	15.90.60	5.089,92
	26	Seminativo arborato	II	3.45.50	1.382 —
	27	Id. Id. .	II	0.68.80	275,20
	28	Incolto produttivo	un.	0.34.80	1,39
10	1	Seminativo	II	1.24.60	398,72
	3	Seminativo arborato	II	1.63.90	655,60
	4	Seminativo	II	0.53.60	171,52

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Camini (Reggio Calabria), di complessivi ettari 211.68.40, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3260 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4), nei confronti della ditta MUSCO Francesco fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria è determinata ai sensi dell'art. 4 comma primo, della citata legge n. 156, in L. 1.636.997,40 (lire unmilioneseicentotrentaseimilanovecentonovantasette e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1953.

I dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
13	1	Seminativo	III	38.44.90	5.382,86
	2	Incolto produttivo	un.	0.66.70	2,67
	3	Seminativo . .	III	2.87.30	402,22
	4	Id. . . .	II	2.20.30	726,99
	5	Id.	III	12.63.80	1.769,32
	6	Pascolo . . .	un.	3.46.60	173,30
	8	Seminativo	II	0.60.70	200,31
	9	Incolto produttivo	un.	1.07.50	4,30
	10	Id. Id. . .	un.	0.73.30	2,93
14	8	Seminativo . .	III	56.96.60	7.975,24
	9	Pascolo . .	un.	0.16.70	8,35
	10	Id.	un.	0.60.20	30,10
	11	Pascolo cespugliato		2.56.30	66,64
	12	Incolto produttivo .	un.	0.72.10	2,88
	13	Id. Id. . . .	un.	0.65.90	2,64
18	1	Pascolo . . .	un.	1.10.50	55,25
	2	Seminativo	II	23.01.10	7.593,63
	3	Id.	III	4.88.00	683,20
	4	Id.	I	30.84.50	14.805,60
	5	Pascolo	un.	0.28.00	14,00
	6	Seminativo . . .	II	21.66.80	7.150,44
15	3	Id. .	I	1.00.80	483,84
	9	Seminativo arborato .	I	0.15.20	91,20
	11	Seminativo . . .	I	1.10.50	530,40
	4	Pascolo	un.	1.22.70	61,35
	12	Id.	un.	2.01.40	100,70

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Camini (Reggio Calabria), di complessivi ettari 145.93.30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3255 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 4), nei confronti della ditta MUSCO Anna fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, è rettificata e determinata ai sensi degli articoli 4, comma primo, e 5, comma primo, della citata legge n. 156, in L. 7.401.833,30 (lire settemilioniquattrocentounomilaottocentotrentatre e 30 cent.), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1953.

I dati catastali, esposti nell'allegato 1 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Foglio di mappa	Numero di mappa	QUALITÀ	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.
11	57	Seminativo	III	2.38.90	334,46
12	1	Id.	III	0.76.30	106,82
	12	Id.	III	16.46.20	2.304,68
	14	Pascolo . . .	un.	10.04.20	502,10
	15	Seminativo .	II	13.30.80	1.863,12
	2	Id.	III	12.69.70	1 777,58
	16	Seminativo arborato	I	1.32.60	795,60
	17	Seminativo irriguo arborato	II	0.17.90	153,62
	19	Seminativo	III	2.50.40	350,56
	20	Pascolo	un.	0.76.00	38 —
	21	Id.	un.	15.37.30	768,65
	13	Seminativo	III	1.43.90	201,46
16	6	Id.	III	6.96.30	974,82
17	1	Id.	III	7.87,40	1.102,36
	2	Seminativo irriguo	un.	0.20.70	113,85
	3	Seminativo	III	20.09.70	2.813,58
	14	Seminativo irriguo	un.	0.05.10	28,05
19	11	Seminativo . .	I	4.25.10	2.040,48
	12	Pascolo .	un.	5.68.60	284,30
20	10/A	Seminativo . . .	II	8.31.00	2.742,30
	26/A	Id. .	III	6.03.40	844,76
	15	Id. . .	I	1.72.40	827,52
	22	Id. . . .	I	0.53.20	255,36
	16	Pascolo	un.	6.12.00	306 —
	17	Seminativo . . .	I	0.50.40	241,92
	21	Id. . . .	I	0.33.80	162,24

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(664)

Opera nazionale per i combattenti

Con decreto Ministeriale 1º dicembre 1956, n. 2352/256, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 1957, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 88, è stata determinata in via definitiva in L. 2.551.050 (lire duemilionicinquecentocinquatunomilacinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cancello Arnone (Caserta), della superficie di ettari 20.28.71, espropriati nei confronti della ditta DIANA Pasquale fu Alfredo e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1659, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1956, senza opposizione nei termini.

Con decreto Ministeriale 1º dicembre 1956, n. 2360/264, registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 1957, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 85, è stata determinata in via definitiva in L. 66.077.577 (lire sessantaseimilionisettantasettemilacinquecentosettantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Capaccio (Salerno), della superficie di ettari 343.54.64, espropriati nei confronti della ditta RICCIARDI Roberto fu Oreste e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anche essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1956, senza opposizioni nei termini.

(718)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1956, n. 2346/250, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956 (registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 328), è stata determinata in via definitiva in L. 29.658.845 (lire ventinovemilioniseicentocinquantottomilaottocentoquarantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari) della superficie di ettari 321.34.69, espropriati nei confronti della ditta IATTA Giovanni fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anche essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 22 ottobre 1956, senza opposizioni nei termini.

(663)

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo » e determinazione delle spese di trasformazione ammesse al rimborso per le quote dei terreni trasferite all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 27 ottobre, 15 novembre e 21 novembre 1956 sono stati disposti, nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione (articoli 8 e 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) il rimborso da parte dell'Ente predetto nella misura per ciascuna ditta indicata, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione Corte dei conti					
					N.	Data		Data	Reg. Agric.				
									N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire
	Ente Maremma tosco-laziale												
1	BIONDI Antonio fu Filippo	Farnese	3621	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	21-11-56	19-12-56	28	330	27.18.28	14.78.53	5.095.265
2	CALDERINI Carlo fu Luigi	Roma	3867	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	21-11-56	19-12-56	28	331	25.77.80	25.77.90	5.643.911
3	CASSIS Giovanni fu Giovanni	Roma	14	24- 1-53	21 s. o.	27- 1-53	21-11-56	19-12-56	28	332	3.49.90	3.49.90	2.199.988
4	DELLA GHERARDESCA Carlotta maritata ANTINORI	Monteverdi Marittimo	3636	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	27-10-56	13-12-56	27	266	19.55.84	22.37.93	741.861
5	GINORI CONTI Giovanni fu Pietro	Pomarance	4353	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	15-11-56	19-12-56	28	333	9.33.15	35.24.40	49.396
6	GIULI ROSSELMINI GUALANDI Giuseppe fu Giuseppe	Piombino	3883	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	21-11-56	19-12-56	28	334	168.09.61	131.90.39	19.950.549
7	GOTTI LEGA Ernesto fu Augusto	Campiglia mar.	3885	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	21-11-56	19-12-56	28	335	31.17.46	31.17.45	3.773.424
8	GUASTINI Adello e Carlo di Attilio	Massa maritt.	3817	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	27-10-56	19-12-56	28	336	14.63.34	19.13.96	2.302.000
9	GUGLIELMOTTI Ettore fu Giulio Cesare	Montalto di Castro	3886	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	27-10-56	13-12-56	27	267	29.91.57	105.01.33	5.055.550
10	GUSSONI Angelo fu Raffaello e OTTOLINI Ada di Ernesto	Massa maritt.	3819	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	27-10-56	13-12-56	27	268	1.62.63	1.62.63	—
11	MACCHIONI GOTTI Sabatino di Giuseppe	Laiatico	3888	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	27-10-56	14-12-56	27	400	0.95.82	0.95.82	54.829
12	MICARA Luigi e Ferdinando di Ludovico	Vetralla	3823	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	27-10-56	15-12-56	28	5	0.75.75	0.75.75	50.622
13	MONTI-GUARNIERI Mario fu Stanislao	Montalto di Castro	3561	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	15-11-56	19-12-56	28	337	14.80.27	17.63.78	2.600.035
14	PERAGALLO Giovanni fu Cornelio	Castiglione della Pescaia	3897	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	27-10-56	13-12-56	27	269	4.42.37	3.85.91	417.480
15	PERUZZI Salvatore fu Andrea	Mont. di Castro	4101	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	15-11-56	19-12-56	28	338	48.65.39	19.87.14	7.201.465
16	PUCCINELLI Ersilia fu Giuseppe vedova BERTOLLI	Sacrofano	4102	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	21-11-56	19-12-56	28	339	1.03.90	1.03.92	203.930
17	SOCIETA' ANONIMA CAPALBIO REDENTA AGRICOLA, con sede in Milano	Orbetello	3904	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	27-10-56	13-12-56	27	270	130.78.05	169.21.95	27.997.650
18	SOCIETA' ANONIMA TENUTE AGRICOLE « TOMBOLO MAREMMANO », con sede in Milano	Grosseto	3589	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	27-10-56	13-12-56	27	271	16.21.11	16.21.11	4.602.730
19	VALENTINI Antonio e Carlo fu Luciano	Canino	4005	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	15-11-56	19-12-56	28	340	13.17.99	6.80.75	146.312
20	VERDIANI BANDI Gino fu Arnaldo	Castiglione D'Orcia	4401	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	27-10-56	13-12-56	27	272	55.44.19	35.46.06	4.891.139

Roma, addì 15 gennaio 1957

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

(475)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° *semestre* 1956 *valevole pel* 1° *semestre* 1957

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50 % (1906)	62,85	61,10	56,74	54,99
2	» 3,50 % (1902)	60,80	59,05	54,90	53,15
3	» 5 % (1935)	86,85	84,35	78,42	75,92
4	Redimibile 3,50 % (1934)	80,85	79,10	72,94	71,19
5	» 3,50 % (Ricostruzione)	73,35	71,60	66,19	64,44
6	» 5 % »	88,50	86 —	79,90	77,40
7	» 5 % (1936)	97,30	94,80	87,82	85,32
8	» 5 % (Riforma Fondiaria)	84,25	81,75	76,08	73,58
9	» 5 % (Trieste)	83,90	81,40	75,76	73,26
10	» 5 % (Beni Estero)	85,50	83 —	77,20	74,70
11	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1959	98,40	95,90	88,81	86,31
12	» » » » 5 % » 1° aprile 1960	97,40	94,90	87,91	85,41
13	» » » » 5 % » 1° gennaio 1961	96,50	94 —	87,10	84,60
14	» » » » 5 % » 1° gennaio 1962	95,95	93,45	86,61	84,11
15	» » » » 5 % » 1° gennaio 1963	95,95	93,45	86,61	84,11
16	» » » » 5 % » 1° aprile 1964	95,85	93,35	86,52	84,02
17	» » » » 5 % » 1° aprile 1965	95,80	93,30	86,47	83,97
18	Obbligazioni Strade Ferrate Meridionali 3 %	100 —	98,50	90,15	88,65
	Titoli garantiti dallo Stato				
19	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	51 —	49,50	46,05	44,55
20	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	75 —	73 —	67,70	65,70
21	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	72,87	71 —	65,77	63,90
22	» ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	101,87	100 —	91,87	90 —
23	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	61 —	58,50	55,15	52,65
24	Consorzio Credito OO. PP. - 5 %	84 —	81,50	75,85	73,35
25	» » » » - 5,50 % Serie Ricostruzione Edilizia	93,15	90,40	84,11	81,36
26	» » » » - 6 %	95,25	92,20	86,03	82,98
27	» » » » - Serie Elett. FF. SS. 4 ½ %	88,80	86,55	80,15	77,90
28	Consorzio Credito OO. PP. - Serie Città di Genova 5 %	92,50	90 —	83,50	81 —
29	» » » » - Serie Città di Roma 5 % (1ª emissione)	84,50	82 —	76,30	73,80
30	» » » » - Serie Città di Milano 5 % (1ª emissione)	99,50	97 —	89,80	87,30
31	» » » » - Serie Città di Milano 5 % (2ª emissione)	93,50	91 —	84,40	81,90
32	» » » » - Serie Elettriche Ferrovie Stato 5 %	86,60	84,10	78,19	75,69
33	» » » » - FF. SS. 1952 5,50 %	89,45	86,70	80,78	78,03
34	» » » » - FF. SS. 1953 5,50 %	89,55	86,80	80,87	78,12
35	» » » » - FF. SS. 1955 5,50 %	89,35	86,60	80,69	77,94
36	» » » » - Città di Roma 5 % (2ª emissione)	84,40	81,90	76,21	73,71
37	» » » » - Serie Speciale quinq. 6 %	102 —	99 —	92,10	89,10
38	I. R. I. Mare 4,50 %	106,25	104 —	95,85	93,60
39	I. R. I. Mare 4,50 % (optate)	106,75	104,50	96,30	94,05
40	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949)	102 —	99,50	92,05	89,55
41	I. R. I. Mare 1949 5 %	99,50	97 —	89,80	87,30
42	I. R. I. Meccanica 5,50 % (optate)	98,25	95,50	88,70	85,95
43	I. R. I. Meccanica 5,50 %	99,85	97,10	90,14	87,39
44	I. R. I. Ferro 4,50 %	264,85	262,60	238,59	236,34
45	I. R. I. Ferro 4,50 % (optate)	132,25	130 —	119,25	117 —

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° *semestre* 1956 *valevole pel* 1° *semestre* 1957

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo: Con cedola	Detratto il decimo: Senza cedola
46	I. R. I. Ferro 4,50 % (Emissione 1948) doppie	159,25	157 —	143,55	141,30
47	I. R. I. Ferro (optate - Emissione 1948) doppie 4,50 %	114,25	112 —	103,05	100,80
48	I. R. I. Elettricità (serie speciale) 6 % (optate)	96,80	93,80	87,42	84,42
49	I. R. I. Elettricità (serie speciale) 6 %	110 —	107 —	99,30	96,30
50	I. R. I. (1954) 6 %	95 —	92 —	85,80	82,80
51	I. R. I. Ventennale 6 %	94,60	91,60	85,44	82,44
52	I. R. I. 1952 - 5,50 %	92,45	89,70	83,48	80,73
53	I. R. I. Sider. 1953 - 5,50 %	89,75	87 —	81,05	78,30
54	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	97,50	94,50	88,05	85,05
55	» » » » 6,50 %	107,25	104 —	96,85	93,60
56	Azioni A. N. I. C.	2.500 —	2.497 —	2.250,30	2.247,30
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
57	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 3,50 %	80,35	78,60	72,49	70,74
58	» » » » » 4,75 %	90,62	88,25	81,80	79,43
59	» » » » » 4,50 %	96,25	94 —	86,85	84,60
60	» » » » » 5 % - IX Serie	90,25	87,75	81,48	78,98
61	» » » » » 5 %	89 —	86,50	80,35	77,85
62	» » » » » 4 %	76 —	74 —	68,60	66,60
63	» » » » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
64	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	98,87	97 —	89,17	87,30
65	» » » » 4 %	85,50	83,50	77,15	75,15
66	» » » » Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
67	» » » » 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
68	Opere Pubbliche Fondiarie Venezie 6 % - ordinaria II	97 —	94 —	87,60	84,60
69	» » » » 6 % - » III	97 —	94 —	87,60	84,60
70	» » » » 6 % - Serie speciale II	101 —	98 —	91,20	88,20
71	» » » » 6 % - » » III	101 —	98 —	91,20	88,20
72	» » » » 6 % - » » V	101 —	98 —	91,20	88,20
73	» » » » 6 % - » » VI	100 —	97 —	90,30	87,30
74	» » » » 6 % - » » VII	100 —	97 —	90,30	87,30
75	» » » » 6 % - » » VIII	99 —	96 —	89,40	86,40
76	» » » » 6 % - » » IX	99 —	96 —	89,40	86,40
77	» » » » 6 % - ordinarie IX	98 —	95 —	88,50	85,50
78	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 %	84,50	82 —	76,30	73,80
79	» » » » » 4 %	79 —	77 —	71,30	69,30
80	» » » » » Conversione 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
81	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	86,50	84 —	78,10	75,60
82	» » » » » 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
83	» » » » » Conversione 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
84	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
85	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	85 —	83 —	76,70	74,90
86	» » » » Conversione 4 %	89 —	87 —	80,30	78,30
87	» » » » 5 %	94 —	91,50	84,85	82,35
88	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	87 —	84,50	78,55	76,05
89	» » » » 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
90	» » » » Conversione 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
91	» » » » 3,75 %	97,07	95,20	87,55	85,68
92	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	102 —	99,50	92,05	89,55
93	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	88,65	86,15	80,04	77,54
94	» » » » 4 %	85,70	83,70	77,33	75,33
95	» » » » Conversione 4 %	92 —	90 —	83 —	81 —

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° semestre 1956 valevole pel 1° semestre 1957

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
96	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 1ª Emissione . . .	95,10	92,60	85,84	83,34
97	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 2ª Emissione	94,85	92,35	85,62	83,12
98	» » - Credito Industriale 5 % - 3ª Emissione . . .	94 —	91,50	84,85	82,35
99	Casse di Risparmio di Milano 4 %	86,40	84,40	77,96	75,96
100	» » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
101	» » » 3,50 %	83,75	82 —	75,55	73,80
102	» » » 5 %	95,50	93 —	86,20	83,70
103	Casse di Risparmio di Bologna 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
104	» » » 4 %	90,10	88,10	81,29	79,29
105	» » » Conversione 4 %	94,40	92,40	85,16	83,16
106	» » » 3,50 %	87,75	86 —	79,15	77,40
107	Cassa di Risparmio di Verona 3,75 %	90,87	89 —	81,97	80,10
108	Monte dei Paschi Siena 5 %.	90,50	88 —	81,70	79,20
109	» » » 4 %.	86 —	84 —	77,60	75,60
110	» » » Conversione 4 %.	98,50	96,50	88,85	86,85
111	» » » 3,50 %	84,25	82,50	76 —	74,25
112	Istituto Bancario S. Paolo Torino Conversione 4 %	96,10	94,10	86,69	84,69
113	» » » » 5 %	93,50	91 —	84,40	81,90
114	» » » » 3,50 %	86,45	84,70	77,98	76,23
115	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	96,50	93,50	87,15	84,15
116	» » » » » I.UP. Serie spec. Tel. 6%.	102 —	99 —	92,10	89,10
117	» » » » » 5,50 % (Edison) . . .	89,25	86,50	80,60	77,85
118	» » » » » 5,50 % . . .	92,75	90 —	83,75	81 —
119	» » » » » 6 % (Venteninale) . .	95,80	92,80	86,52	83,52
120	» » » » » 6 % (Edison)	97.20	94.20	87,78	84,78
121	» » » » » 6 % Serie Spec.	96,90	93,90	87,51	84,51
122	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	75,75	74 —	68,35	66,60
123	» » » » 5 %.	83,50	81 —	75,40	72,90
124	» » » » 4,75 %	92,37	90 —	83,37	81 —
125	Consorzio Mutui Danneggiati Terremoto 4 %.	86 —	84 —	77,60	75,60
126	» » » » Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
127	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	78 —	76 —	70,40	68,40
128	» » » » » Conversione 4%	86,50	84,50	78,05	76,05
129	» » » » » 5 %	83,30	80,80	75,22	72,72
130	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale) 11ª emissione .	99,35	96,60	89,69	86,94
131	» » » 5 % (IX emissione).	98,80	96,30	89,17	86,67
132	» » » 5 % (VII emissione)	—	—	—	—
133	» » » 6 % (XII emissione)	96,60	93,60	87,24	84,24
134	» » » 6 % (XIV emissione)	97,20	94,20	87,78	84,78
135	» » » 6 % (XV emissione)	97 —	94 —	87,60	84,60
136	» » » 6 % (XVI emissione)	98,35	95,35	88,82	85,82
137	» » » 6 % (XVIII emissione)	95,20	92,20	85,98	82,98
138	» » » 6 % (XIX emissione)	95,60	92,60	86,34	83,34
139	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	89,60	87,60	80,84	78,84
140	» » » » » 4 % Conversione . .	89,60	87,60	80,84	78,84
141	» » » » » 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
142	Isveimer 5,50 %	92,35	89,60	83,39	80,64
143	Edecimi - Milano 6 %	98 —	95 —	88,50	85,50

(451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 4 febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,93	624,89	624,94	624,91	624,85	624,92	624,90	624,925	624,94	624,92
$ Can.	651,55	651,375	651 —	651,50	650,55	651,55	651,59	650,5125	651,50	651,75
Fr. Sv. lib.	145,77	145,78	145,77	145,745	145,73	143,75	145,75	145,78	145,77	145,78
Kr. D.	90,79	90,79	90,80	90,83	90,75	90,79	90,82	90,72	90,79	90,75
Kr. N.	88 —	88 —	88,05	88 —	88 —	88 —	88,01	88 —	87,98	88 —
Kr. Sv.	121,43	121,43	121,40	121,43	121,39	121,43	121,41	121,35	121,42	121,40
Fol.	165,04	165,02	165,03	165,02	165,04	165,05	165,02	165 —	165,05	165 —
Fr. B.	12,525	12,525	12,515	12,52375	12,5225	12,52	12,525	12,52	12,52	12,522
Fr. Fr.	178,49	178,48	178,47	178,46	178,47	178,50	178,46	178,48	178,50	178,47
Fr. Sv. acc.	143,38	143,38	143,36	143,38	143,37	143,37	143,37	143,37	143,39	143,37
Lst.	1760,50	1760,25	1759,75	1760,375	1759,375	1759,50	1760,375	1759,375	1760,50	1760 —
Dm. occ.	149,84	149,81	149,83	149,8175	149,78	149,83	149,815	149,842	149,83	149,82
Scell. Aust.	24,17	24,17	24,17	24,172	24,18	24,16	24,17	24,1625	24,17	24,165

Media dei titoli del 4 febbraio 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60,25
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	88,225
Redimibile 3,50 % 1934	79,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,10
Id. 5 % 1936	96,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	81 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,80

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	651,50
1 Franco svizzero lib.	145,747
1 Corona danese	90,825
1 Corona norvegese	88,005
1 Corona svedese	121,42
1 Fiorino olandese	165,02
1 Franco belga	12,524
100 Franchi francesi	178,46
1 Franco svizzero acc.	143,375
1 Lira sterlina	1760,375
1 Marco germanico	149,816
1 Scell. aust.	24,171

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 27 del 1° febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1957, il cambio medio del franco belga indicato in 12,532 deve essere rettificato in 12,523.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Licata. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 gennaio 1957 è stato rettificato il decreto interministeriale in data 17 ottobre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 27 ottobre 1955, con il quale veniva esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Licata avente la superficie di mq. 12.950 riportata in Catasto al foglio n. 121, particelle n. 224 (parte), n. 276 (parte), n. 278 (parte) e n. 280 (parte) del comune di Licata indicata in rosso nella planimetria allegata al decreto stesso e regolarmente vistata dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo.

In base al predetto decreto di rettifica il decreto interministeriale di sclassifica del 17 ottobre 1955 è rettificato nel senso che l'area sclassificata, pur avendo la superficie ed i dati catastali indicati nel decreto stesso, ha la forma ed è compresa nei confini risultanti dalla planimetria allegata al decreto di rettifica innanzi citato regolarmente vistata dall'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo.

(712)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Paestum.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 24 gennaio 1957 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 6.680, sita nella spiaggia di Paestum, riportata in catasto al foglio n. 30, particelle n. 137/*a* e n. 137/*b*, del comune di Capaccio.

(713)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso di rettifica

Nel regio decreto 11 aprile 1940, concernente il conferimento di decorazioni al valor militare, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1941, pagina 14, dopo la motivazione della medaglia d'oro conferita « alla memoria » a Sinibaldi Vincenzo, e prima del nominativo di Borrelli Alfredo, leggasi:

MEDAGLIA D'ARGENTO

(714)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1951, n. 100.030, con il quale venne bandito il concorso per titoli al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma;

Visto il successivo decreto prefettizio in data 10 novembre 1952, n. 23090/I, con cui fu approvata la graduatoria del concorso predetto;

Vista la decisione 28 aprile-27 luglio 1955 della sezione 5ª del Consiglio di Stato che annullava gli atti del concorso ed il provvedimento di nomina del vincitore;

Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice, nominata con i decreti commissariali in data 23 aprile 1952 e 2 ottobre 1956, riguardanti la rinnovazione del ripetuto concorso per titoli al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 65 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli al posto di ufficiale sanitario del comune di Roma:

1. Cerruti Carlo Francesco	punti	10,00
2. Del Vecchio Gaetano	»	9,53
3. Poggi Igino	»	9,21
4. Bevere Lorenzo	»	7,91
5. Vezzoso Bartolomeo	»	7,89
6. Bonalberti Enrico	»	7,87
7. Albano Vincenzo	»	7,72
8. Donzelli Francesco	»	7,57
9. Crispino Luca	»	7,56
10. Leccisotti Giulio	»	7,55
11. Martorana Ferdinando	»	7,53
12. Canalis Antonino	»	7,30
13. Sementini Alfonso	»	7,01
14. De Grazia Giuseppe	»	7,00

Roma, addì 15 gennaio 1957

Il prefetto: PERUZZO

(704)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 30 agosto 1956, con il quale l'ostetrica Merlo Maria è stata dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica di Terralba;

Considerato che la sunnominata ostetrica, non avendo assunto servizio entro il termine assegnatole, deve considerarsi rinunciataria;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopracitato l'ostetrica Martinelli Barbara è dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica di Terralba.

Il sindaco del comune di Terralba è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 25 gennaio 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 30 agosto 1956, con il quale l'ostetrica Saler Nella è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Settimo San Pietro;

Considerato che la sunnominata ostetrica ha dichiarato espressamente di rinunziare alla predetta condotta;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopracitato l'ostetrica Siddi Saturnina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Settimo San Pietro.

Il sindaco del comune di Settimo San Pietro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 25 gennaio 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

(741)

PREFETTURA DI CATANZARO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 37237/3ª-San., del 20 luglio 1956, con cui è stata costituita la Commissione del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del componente della predetta Commissione, dott. Michele Liggeri, medico provinciale, trasferito in altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Pietro Luciano Tursi, medico provinciale, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952, in sostituzione del dott. Liggeri Michele, trasferito in altra sede.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 12 gennaio 1957

Il prefetto: NICOSIA

(699)

PREFETTURA DI AREZZO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 23115 in data 31 dicembre 1954, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, ai sensi dell'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte formulate dall'Ordine professionale competente e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Bevivino dott. Tommaso, vice prefetto vicario.

Componenti:

Merceca dott. Ignazio, medico provinciale principale;

Arrigoni prof. dott. Riccardo, libero docente in patologia medica, primario medico di ospedale con oltre 100 letti;

Lorenzi prof. dott. Bruno, libero docente in patologia chirurgica, primario chirurgo di ospedale con oltre 100 letti,

Cartocci dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Todisco Grande dott. Giuseppe, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Arezzo, addì 23 gennaio 1957

Il prefetto: GUIDA

(697)

PREFETTURA DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il decreto prefettizio in data 15 luglio 1956, n. 21623, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei medici ai sensi dell'art. 44 del citato regio decreto n. 281 e dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:

Turco dott. Raimondo, vice prefetto.

Componenti:

Balice dott. Alberto, medico provinciale;

Russi prof. Franco, primario medico ospedale civile di Ancona;

Scoccianti prof. Renato, primario chirurgo Ospedale civile di Iesi;

Beviglia dott. Giovannino, medico condotto di Castelfidardo.

Segretadio:

Isca dott. Andrea.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Ancona, addì 22 gennaio 1957

Il prefetto: CASO

(696)

PREFETTURA DI PALERMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 21920 in data 19 aprile 1955, con cui venne bandito pubblico concorso alle undici condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del vigente regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni ed alla Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento degli undici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Gustapane dott. Alessandro, vice prefetto vicario.

Componenti:

De Grazia dott. Giuseppe, medico provinciale;

Savona prof. Baldassare, docente in ostetricia;

Giaccone dott. Antonino, primario reparto maternità Ospedale civico e Benfratelli (1a categoria);

Schimmenti Giovanna, ostetrica condotta.

Segretario:

Giorgianni dott. Enio, consigliere prima classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Palermo, addì 9 gennaio 1957

Il prefetto: MIGLIORE

(698)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.